

FONDAZIONE NICCOLO' GALLI - ONLUS

STATUTO

1) Costituzione

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE NICCOLO' GALLI - ONLUS"

2) Sede

La sede della Fondazione è stabilita in Firenze, Via Dino Compagni n. 38.

3) Scopo

Scopo della Fondazione, rivolto esclusivamente ai giovani e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'attuazione di iniziative dirette all'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare :

- al sostentamento e recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sportivi, con esiti cerebromidollari avvenuti entro il compimento del trentesimo anno di età;
- al sostentamento di istituti che si dedicano alla cura di invalidità specifiche di cui al presente punto;
- alla erogazione di borse di studio a ragazzi economicamente bisognosi.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4) Patrimonio

4/1) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo, atto al quale il presente statuto è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale.

4/2) Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia .

4/3) I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, come pure i contributi ricevuti e gli avanzi di gestione, dovranno essere interamente impiegati per la realizzazione delle attività della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

4/4) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5) Consiglio di Amministrazione

5/1) La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

5/2) La determinazione del numero dei Consiglieri, come la loro nomina o sostituzione, in tutti i casi in cui venissero a mancare per dimissioni od altro, spetta ai Consiglieri in carica; anche i nuovi Consiglieri sono eletti a tempo indeterminato.

5/3) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alle attività della Fondazione e

decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'art. 10 - lett. d) comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonchè la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
- f) il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.

5/4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione è fatta , almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegrammi inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

5/5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di più della metà dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5/6) Il Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l'ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.

5/7) Le cariche ricoperte dai Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

6) Esercizio e bilancio

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

7) Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni non lu-

crative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

8) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato in Originale:

Giovanni Galli

DOTTOR GIUSEPPE GRECO NOTAIO